



COMUNI DI CARBONIA E SANT'ANTIOCO

Provincia del Sulcis Iglesiente

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNA CAT

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi didattici innovativi funzionali al potenziamento e rafforzamento dell'offerta educativa dei servizi per la prima infanzia nella fascia di età zero – tre anni. Intervento realizzato a valere sulle risorse del PN Scuola e Competenze 2021-2027 – quota fondo FESR - Azione RSO4.2. A5.A – “Ambienti innovativi destinati ai servizi per l'infanzia. C.P. RSO4.2. A5.A – FESR PNSA- 2026 -1. CUP: G94D25004160007

Lotto 1 di 2 Carbonia CIG BCFC8DB3B1

Lotto 2 di 2 Sant'Antioco CIG BCFC8DC484

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Con Determinazione n.1190 del 15/09/2026 questa Amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di arredi didattici innovativi funzionali, occorrenti per quattro asili nido ubicati nel territorio comunale dei Comuni di Carbonia e Sant'Antioco, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. MASE n. 254 del 2022 (CAM Arredi Interni) e D.M. MASE 7 febbraio 2023 (CAM Arredi per esterno) e richiamati espressamente nel Capitolato all'articolo 10.

L'intervento è finanziato con risorse del PN Scuola e Competenze 21-27 ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.L. n. 60 del 7 maggio 2024, e cofinanziate dall'Unione Europea, destinate a favore dei Comuni delle Regioni "meno sviluppate" d'Italia già beneficiarie dei progetti PNRR di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 "Piano per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia e per servizi di educazione e cura per la prima Infanzia".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera C, del D.lgs. 36/2023 nella qualità di fornitura ad alto contenuto innovativo.

La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luoghi di svolgimento di servizio/consegna della fornitura sono il Comune di Carbonia e il Comune di Sant'Antioco aventi codice NUTS: ITG2H.

LOTTO 1 CIG BCFC8DB3B1, Carbonia: Intervento 1: Asilo Nido Via Brigata Sassari – Ex giardino dell'Infanzia; Intervento 2: Asilo Nido Via Lombardia – Plesso Scolastico Francesco Ciusa.

LOTTO 2 CIG BCFC8DC484, Sant'Antioco: Intervento 1: Asilo Nido Via della Pineta – Ex Ludoteca Monte Cresia; Intervento 2: Asilo Nido Carlo Sanna – Via Massimo D'Azeglio.

Il Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, Dirigente del Settore IV, e-mail medifranco@comune.carbonia.su.it

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, Dirigente del Settore IV, e-mail medifranco@comune.carbonia.su.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito, per interventi di manutenzione programmati dal Sardegna CAT.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del Sardegna CAT.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica SardegnaCat accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Supporto tecnico: numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00); email: support@sardegnacat.zendesk.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale;
4. Modello Domanda di partecipazione;
5. Modello Offerta economica;
6. DGUE in formato elettronico;
8. Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015
9. Allegati Lotto 1:

Allegato_LOTT. 1_PLANIMETRIA_NIDO_Via Brigata Sassari;
Allegato_LOTT. 1_PLANIMETRIA_NIDO_Via Lombardia;
ALLEGATO A. LOTTO 1 CARBONIA - ELENCO ARREDI.

10. Allegati Lotto 2:

Allegato_LOTT. 2_PLANIMETRIA_NIDO_Carlo Sanna;
Allegato_LOTT. 2_PLANIMETRIA_NIDO_Ex Ludoteca Monte Cresia;
ALLEGATO B. LOTTO 2 SANT'ANTIOCO - ELENCO ARREDI.

12. Dichiarazione di conformità tecnica.

11. Istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del SardegnaCAT all'indirizzo: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>.

La sopra indicata documentazione di gara è disponibile all'indirizzo:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

e sul sito istituzionale al seguente indirizzo <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-di-gara-aperta-per-la-fornitura-di-arredi-didattici-innovativi-funzionali-al-potenziamento-dei-servizi-per-la-prima-infanzia>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 02/10/2026 alle ore 12:00 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'area dedicata alla gara in oggetto, nella sezione "CHIARIMENTI" e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-di-gara-aperta-per-la-fornitura-di-arredi-didattici-innovativi-funzionali-al-potenziamento-dei-servizi-per-la-prima-infanzia>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del

decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso unico percentuale è pari ad € **€254.821,31** oltre IVA ai sensi di legge e compreso dei costi della manodopera pari a € **5.834,00**;

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la concorrenza.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara quantificato in € 254.821,31 comprensivo della manodopera stimata dalla stazione appaltante.

Lo stesso importo risulta articolato in n. 2 lotti funzionali e quantitativi definiti per interventi omogenei in ragione della distinta destinazione territoriale delle forniture.

Al personale impiegato nell'ambito del presente appalto si applica ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e allegato I.01, con riferimento alla prestazione prevalente oggetto di contratto, il seguente CCNL di comparto: **CCNL Industria del Legno, Sughero, Mobile, Arredamento** indicato su SardegnaCat con il codice: **F05**.

L'importo per il totale dei lotti dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € **1.400**, di cui € 800 per il lotto 1 e € 600 per il lotto 2 e non sono soggetti a ribasso.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1 Carbonia	Arredi asili Carbonia	BCFC8DB3B1	€ 145.942,62
		Totale Lotto 1	€ 145.942,62
2 Sant'Antioco	Arredi asili Sant'Antioco	BCFC8DC484	110.278,69
		Totale Lotto 2	€ 110.278,69
		Totale complessivo	€ 256.221,31

I lotti sono stati individuati tenendo conto della distribuzione territoriale degli interventi. L'appalto riguarda la fornitura di arredi per quattro fabbricati di cui due situati nel Comune di Carbonia e due nel Comune di Sant'Antioco. La suddivisione in due Lotti è stata effettuata distinguendo gli interventi per Comune e articolando ciascun lotto in due interventi.

La suddivisione in lotti garantisce l'effettiva possibilità di partecipazione parte delle micro, medie imprese.

Gli importi sopra indicati sono da considerarsi complessivi e onnicomprensivi di ogni attività resa in relazione alla fornitura in oggetto, nonché comprensivi di tutte le spese inerenti e conseguenti alla relativa esecuzione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto, la consegna e montaggio, i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza in capo all'operatore economico ed i costi assicurativi e previdenziali.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n.1 di 2 – Carbonia - CIG BCFC8DB3B1: Acquisto di arredi didattici e innovativi per l' Asilo Nido Via Brigata Sassari e Asilo Nido Via Lombardia:

n	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P(principale) S (secondaria)	Importo
1	Arredi innovativi per asili di Carbonia	39161000-8	31.00.15	P	145.142,62
A)Importo a base di gara compresa manodopera					€ 145.142,62
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 800,00
Importo complessivo Lotto 1 (A+B)					€ 145.942,62

L'importo posto a base di gara € 145.142,62 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 3.182,40. I suddetti costi sono stati definiti ipotizzando l'impegno di n. 3 risorse per un periodo di lavorazione di ore teoriche n. 188 complessive (corrispondenti ad ore 144 effettive) per la posa in opera e l'allestimento degli asili nido efferenti al Lotto 1 Carbonia e ore n. 156 complessive (corrispondenti ad ore 120 effettive), per la posa in opere e l'allestimento degli asili nido afferenti al Lotto 2 – Sant'Antioco.

I costi della manodopera sono stati inoltre, calcolati in assenza di apposite tabelle ministeriali dei costi del lavoro riferibili al CCNL applicabile alla prestazione prevalente e direttamente connessa all'oggetto dell'appalto, quale il CCNL del comparto Legno, Sughero, Mobile, Arredamento, Boschivi e Forestali, identificato con il codice CNEL F051, mediante ausilio dei parametri di costo del lavoro definiti dalla tabelle ministeriali del comparto Industria Metalmeccanica Privata, di cui al D.D. n. 103 del 24 novembre 2025 in quanto settore merceologico affine.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a € 800,00.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, può anticipare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni della manodopera.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante può anticipare nella Busta Economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023.

Lotto n.2 di 2 – Sant'Antioco - CIG BCFC8DC484: Acquisto di arredi didattici e innovativi per l'Asilo Nido Via Brigata Sassari e Asilo Nido Via Lombardia:

n	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P(principale) S (secondaria)	Importo
2	Arredi innovativi per asili di Sant'Antioco	39161000-8	31.00.15	P	€ 109.678,69
A)Importo a base di gara compresa manodopera					€ 109.678,69
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 600,00
Importo complessivo Lotto 1 (A+B)					€ 110.278,69

L'importo posto a base di gara €109.678,69 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €2.652,00. I suddetti costi sono stati definiti ipotizzando l'impegno di n. 3 risorse per un periodo di lavorazione di ore teoriche n. 188 complessive (corrispondenti ad ore 144 effettive) per la posa in opera e l'allestimento degli asili nido efferenti al Lotto 1 Carbonia e ore n. 156 complessive (corrispondenti ad ore 120 effettive), per la posa in opere e l'allestimento degli asili nido afferenti al Lotto 2 – Sant'Antioco.

I costi della manodopera sono stati inoltre, calcolati in assenza di apposite tabelle ministeriali dei costi del lavoro riferibili al CCNL applicabile alla prestazione prevalente e direttamente connessa all'oggetto dell'appalto, quale il CCNL del comparto *Legno, Sughero, Mobile, Arredamento, Boschivi e Forestali, identificato con il codice CNEL F051*, mediante ausilio dei parametri di costo del lavoro definiti dalla tabelle ministeriali del comparto *Industria Metalmeccanica Privata*, di cui al D.D. [n. 103 del 24 novembre 2025](#) in quanto settore merceologico affine.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso è pari a €600,00.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, può anticipare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni della manodopera.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante può anticipare nella Busta Economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023.

3.1 DURATA

Il contratto avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023, ovvero, da altra data precedente qualora sia disposta la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti Pubblici in pendenza di sottoscrizione del contratto per ragioni motivate di urgenza ascrivibili alle tempistiche di attuazione del progetto e si concluderà ad avvenuta consegna, montaggio e collaudo delle forniture stesse.

La consegna dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 30.12.2026 pena la revoca del finanziamento concesso all'amministrazione per l'acquisto di arredi didattici innovativi

3.2 REVISIONE PREZZI

L'importo di aggiudicazione, che si intende impegnativo e vincolante, considera interamente compensati all'appaltatore tutte le forniture, le prestazioni del personale ed ogni altra spesa, espressa e non espressa nel Capitolato, necessaria per la regolare esecuzione dei servizi, e potrà essere sottoposto a revisione, ai sensi dell'art. 60, del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo del contratto. Il prezzo sarà aggiornato automaticamente, nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In materia di modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che **partecipa al singolo lotto** in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, **per il medesimo lotto**, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la **partecipazione congiunta ai lotti** deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti in quanto gli stessi possono essere aggiudicati anche al medesimo operatore.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 del presente Disciplinare.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

La **mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso** costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI/Consorzi ordinari e di Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario e dai Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

In caso di Avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite sia dalla Ausiliata che dall'Ausiliaria tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2,

dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 del presente Disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo pari a 1 volta il valore complessivo del singolo lotto, che sia maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara, ovvero:

Esempio partecipazione ad un unico lotto:

fatturato da presentare di importo pari al lotto per cui si partecipa pertanto:

Lotto 1 Carbonia: 145.942,62

Lotto 2 Sant'Antioco: 110.278,69

Complessivo € 256.221,31 La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N.36/2023

Costituisce requisito di capacità “tecnica e professionale”:

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, almeno 2 forniture analoghe e/o assimilabili per tipologia all'oggetto del contratto e per un importo complessivo al netto IVA, pari a 1/2 dell'importo posto a base di gara per singolo lotto:

€ 72.971,31 Lotto 1 Carbonia;

€ 55.139,34 Lotto 2 Sant'Antioco.

In caso di partecipazione a più lotti, il possesso del requisito è richiesto con riferimento alla somma dei lotti per i quali si partecipa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale complessivo di cui al punto 6.3 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio ordinario nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;

Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

In caso di avvalimento per migliorare l'offerta, i requisiti premiali dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento e in tal caso il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione, da inserire nella busta amministrativa, e l'altro per il prestito dei requisiti premiali, da inserire nella busta tecnica.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla *White list*.

Non è consentito l'avvalimento per migliorare l'offerta che abbia ad oggetto la certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (**solo nel caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale**), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (all'offerta tecnica in caso di avvalimento premiale) **il contratto di avvalimento**, che **deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e l'ulteriore documentazione indicata all'articolo 15.4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni in oggetto. È allo stesso tempo vietato subappaltare l'esecuzione di parte del contratto ad altro operatore economico. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al presente articolo si procederà alla risoluzione immediata del contratto in danno all'appaltatore ed alla conseguente escussione della garanzia definitiva

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale:

CCNL Industria del Legno, Sughero, Mobile, Arredamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 e 4, del D.lgs. 36/2023, è consentito agli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo nazionale da essi applicato, purché lo stesso garantisca le medesime tutele del contratto collettivo nazionale individuato dal presente Capitolato; In tal caso sarà richiesta all'operatore economico la dichiarazione di equivalenza delle tutele, la quale verrà sottoposta a verifica secondo le modalità di cui all'art. 110 e allegato I.01 del D.lgs. 36/2023

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 e per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, l'operatore economico dovrà prestare unitamente alla propria offerta e per ogni singolo lotto funzionale in riferimento al quale è presentata offerta a pena di esclusione, apposita garanzia provvisoria nella misura del 2% del valore contrattuale del lotto di riferimento:

Lotto 1: Carbonia: Intervento 1: Asilo Nido Via Brigata Sassari – Ex giardino dell'Infanzia; Intervento 2: Asilo Nido Via Lombardia – Plesso Scolastico Francesco Ciusa, garanzia provvisoria pari a € 2.918,85

Lotto 2: Intervento 1: Asilo Nido Via della Pineta – Ex Ludoteca Monte Cresia; Intervento 2: Asilo Nido Carlo Sanna – Via Massimo D'Azeglio, garanzia provvisoria pari a €2.205,57.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente bancario del Comune di Carbonia CODICE IBAN: IT 15 A 01015 43850 000070698149, con causale "Versamento cauzione provvisoria gara CIG (indicare il CIG di gara)";

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui [all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle

caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti oppure verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. **Riduzione del 5%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: norme di qualità UNI EN ISO 9001:2015, norme sulla gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, norme sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005, norme sulla tracciabilità degli alimenti UNI EN ISO 22005, norme sulla sicurezza del lavoro ISO 45001, Rating di legalità, Rating di impresa. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. È possibile effettuare la visita di sopralluogo con accompagnamento di personale del Comune, previo appuntamento negli orari e tempi resi disponibili dal Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma del Sardegna CAT nella Sezione area messaggistica della gara e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Verranno comunicati al richiedente data, ora e luogo del sopralluogo.

Verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della delibera n.524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> sono esentati dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità Anticorruzione.

Qualora la piattaforma SardegnaCat richieda obbligatoriamente l'inserimento di un documento nel campo relativo al contributo ANAC, al solo fine di consentire la corretta trasmissione della domanda di

partecipazione, l'operatore economico dovrà caricare nel predetto campo un foglio bianco in formato pdf. Tale caricamento non costituisce attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. Al fine di snellire e velocizzare l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679/UE), si precisa quanto segue:

- alla documentazione amministrativa e economica - in quanto firmata digitalmente e pertanto riconducibile univocamente al soggetto firmatario - non dovrà essere allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario;
- le eventuali dichiarazioni contenenti dati sensibili e/o giudiziari relativi a persone fisiche dovranno essere inserite in documenti a tal fine predisposti e non contenenti ulteriori dichiarazioni.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/10/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista al fine di evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'art. 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- "Busta A – Documentazione amministrativa";
- "Busta B – Offerta tecnica";
- "Busta C – Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, con indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

Per la presentazione di una rettifica, l'operatore economico dovrà effettuare la procedura prevista dalla Piattaforma del SardegnaCAT, seguendo le istruzioni presenti nei Manuali Operatori Economici.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- Non è sanabile la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- È sanabile il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- È sanabile l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- È sanabile l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- La mancata allegazione del Piano di assorbimento nella busta contenente l'offerta economica, poiché costituisce elemento essenziale dell'offerta, non sarà soggetta a soccorso istruttorio e pertanto costituisce causa di esclusione;
- È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata per **ogni singolo lotto**:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) eventuale procura;
- 3) Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione;
- 4) DGUE;
- 5) Patto di Integrità;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 8) (Eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) (Eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Allegato – Modello Domanda di partecipazione”.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, tali Consorzi indicano altresì gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, accettando la clausola sociale di cui all'art. 33 del Capitolato e impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad assumere in via prioritaria i lavoratori dell'appaltatore uscente, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali per il periodo di durata del servizio, nel rispetto degli impegni assunti in sede di offerta;
- di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (Decreto direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025 Ministero del Lavoro e politiche sociali) indicato negli atti di gara, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (in alternativa) di non essere soggetto agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla L. 68/99 (indicare le motivazioni: numero dipendenti e/o altro);
- (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- (Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50) di obbligarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- (Solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non è incorso nell'interdizione automatica per violazione dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto stesso, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di cui all'art. 47, comma 3 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2022, reperibile sul sito internet istituzionale https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della relativa provincia;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dai “Criteri Ambientali Minimi per il

servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” (di seguito “CAM”) di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);

- di dare alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 30 del Disciplinare e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.1.1 (eventuale) Procura

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare.

15.1.2 Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione

Allegare la Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione come previsto dal punto 15.1 del Disciplinare.

15.1.3 D.G.U.E.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo, generato automaticamente dal sistema, seguendo le istruzioni presenti nell'apposito manuale <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice** sono rese dall'operatore economico nel DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le **gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice** commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli **atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice** emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- **tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice**, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato e sottoscritto:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

15.1.4 Patto d'integrità, predisposto dalla Stazione appaltante e allegato agli atti di gara, sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il Patto di integrità dovrà essere firmato dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- in caso di Avvalimento, dovrà essere firmato digitalmente dalla concorrente e dall'impresa Ausiliaria.

15.1.5 Garanzia provvisoria prevista all'articolo 10 del Disciplinare;

15.1.6 Ricevuta attestante il versamento del contributo di ANAC (vedasi punto 12);

15.1.7 (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE a firma dell'ausiliaria;
3. il consenso dell'Ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. Dichiarazione di avvalimento, con la quale l'ausiliaria si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

5. Contratto di avvalimento nel caso di avvalimento avente ad oggetto requisiti di partecipazione;
6. Patto di integrità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

☐ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

☐ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da;

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

☐ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

Per il LOTTO 1 e per il LOTTO 2

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Proposta progettuale** di allestimento degli spazi Nido che tenendo conto degli arredi esplicitamente richiesti e specificati nei documenti di gara, sia sviluppata in coerenza con gli obiettivi pedagogici, educativi e funzionali dell'intervento e presenti un elevato contenuto innovativo e didattico. La proposta dovrà inoltre essere obbligatoriamente integrata con appositi elaborati grafici e/o planimetrici, Rendering e/o simulazioni visive degli ambienti allestiti e dalle schede tecniche dei prodotti offerti. Il progetto tecnico delle forniture offerte dev'essere redatto in lingua italiana con carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola. L'offerta tecnica dovrà essere redatta su formato A4 e le pagine andranno numerate progressivamente
- (Eventuale) contratto di avvalimento**, in caso di avvalimento, in caso di avvalimento premiale;
- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 attestante:**

- la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato, suoi Allegati e alla stima economica;
- la buona qualità degli stessi e l'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui sono destinati;
- la conformità degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di presentazione dell'offerta;
- che i materiali utilizzati per la costruzione dei prodotti su tutte le facce siano in classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- rispondenza alle specifiche tecniche ed ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. MASE n. 254 del 2022 (CAM Arredi Interni) e D.M. MASE 7 febbraio 2023 (CAM Arredi per esterno);
- conformità alle disposizioni di cui D.lgs. 81/2008;
- omologazione alla classe di resistenza al fuoco IIM, per gli arredi imbottiti;
- conformità alle normative antincendio attualmente in vigore;
- attestazione di conformità della fornitura al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852.
- Che i prodotti a base di legno riciclato non contengono le sostanze di seguito elencate:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro totale (Cl)	1000
Fluoro totale (Fl)	100
Pentaclorofenolo (pop)	5

Benzo Pirene crestato	0,5
-----------------------	-----

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

4. **Eventuale dichiarazione per dettagli dell'offerta coperti da riservatezza:** L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'elaborato tecnico adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente l'"offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

L'offerta tecnica è firmata digitalmente secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta economica nella sezione denominata Busta economica.

Le imprese concorrenti devono:

- **inserire a sistema il ribasso percentuale offerto** sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, riportato al punto 3 del presente disciplinare, al netto dell'IVA;
- **allegare** nella Sezione "Offerta economica" **l'OFFERTA ECONOMICA** (da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere.

Nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore, a pena di esclusione, deve indicare per ogni lotto a cui intende partecipare, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

N.B: Gli importi a base di gara sono:

Per il Lotto 1 di € € **145.942,62**, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, comprende i costi della manodopera stimati in € 3.182,40.

Per il Lotto 2 di € **110.278,69**, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, comprende i costi della manodopera stimati in € 2.652,00.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'amministrazione, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La mancata indicazione dei "costi della manodopera" e dei "costi aziendali della sicurezza" è **causa di esclusione e non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'importo complessivo offerto dovrà essere espresso non oltre la seconda cifra decimale e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda (troncamento alla seconda cifra decimale senza arrotondamento).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta, condizionate, ovvero espresse in modo contraddittorio, indeterminato o con riferimento a offerta relativa ad altro appalto.

- **(eventuale in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante)** l'operatore economico può allegare apposita relazione giustificativa del costo della manodopera inferiore indicato nel modulo Offerta economica che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportino penalizzazioni della manodopera, nonché eventuale documentazione probatoria. La mancata allegazione della relazione giustificativa e della eventuale documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.
- **(eventuale in caso di adozione di CCNL diverso)** L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del Disciplinare può inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della eventuale documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.

L'Offerta economica è firmata digitalmente secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta può essere firmata in alternativa da un procuratore del legale rappresentante munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 108 e 130 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO 70

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (PROPOSTA PROGETTUALE FORNITURA)		SUBCRITERI O	PUNTEGGI O MASSIMO
A	VALORE PEDAGOGICO E INNOVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI		
A1	Coerenza e rispondenza della proposta progettuale di allestimento degli spazi con le finalità educative proprie dei servizi per la prima infanzia ciclo 0/3 anni (Nello specifico sarà valutata la rispondenza degli allestimenti proposti, alle diverse esigenze evolutive, pedagogiche e di crescita psicofisica dei bambini, in funzione delle differenti fasi di sviluppo secondo la seguente distinzione: lattanti, semidivezzi e divezzi. (L'operatore economico dovrà produrre una relazione descrittiva che evidenzi la finalità educativa delle soluzioni proposte)	8	23
A2	Costumizzazione degli Spazi (Soluzioni educative innovative e all'avanguardia che favoriscano l'autonomia, la creatività e l'apprendimento dei bambini, ovvero, la continuità visivo spaziale, garantendo la connessione fluida tra gli ambienti dedicati alla routine quotidiana (riposo, pappe, e igiene) con gli spazi per le attività outdoor, mediante la realizzazione di percorsi funzionali e stimolanti. Grado di innovazione degli arredi, aule immersive e interattive, angoli morbidi e per la psicomotricità. Produzione di rendering tridimensionali idonei a restituire in modo realistico la configurazione degli spazi.	7,5	
A3	Design e modularità - Utilizzo multifunzionale. (Adeguatezza degli arredi ai requisiti di flessibilità, modularità e facile movimentazione, tali da consentire la riconfigurazione degli ambienti in funzione delle diverse esigenze di fruizione degli spazi e delle differenti attività educative, con lo scopo di favorire al contempo il gioco cooperativo, la socializzazione, nonché i momenti di concertazione e riposo individuale).	7,5	
B	QUALITA' TECNICA E FUNZIONALITA' DEGLI ARREDI		

B1	Caratteristiche tecniche e costruttive degli arredi: Robustezza, funzionalità e durabilità, qualità delle finiture, utilizzo di vernici atossiche, totale assenza di sostanze nocive; Requisiti ulteriori rispetto ai minimi obbligatori fissati nella documentazione di gara. (Allegare schede tecniche degli arredi).	5	12
B2	Requisiti di ergonomia e di Accessibilità degli Arredi (Adeguatezza rispetto alla fascia di età di utilizzo, ovvero, soluzioni innovative per la piena accessibilità, equa e sicura degli arredi anche ai bambini con differenti abilità e/o con bisogni speciali, sensoriali, comunicativi e motori;	5	
B3	Sicurezza: Requisiti di sicurezza degli arredi e di minimizzazione del rischio correlato all'utilizzo, ulteriori rispetto ai requisiti minimi da capitolato, normativa antincendio e D.lgs. 81 /2008.	2	
C	SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE		
C1	Sostenibilità ecologica degli arredi in sovrapposizione migliorativa rispetto ai CAM minimi da capitolato. Nello specifico saranno oggetto di valutazione le soluzioni a filiera sostenibile che prevedano l'utilizzo di materiale riciclato, la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose e la riduzione dell'impronta di carbonio correlata alla produzione del prodotto finale; Il possesso di certificazioni attestanti la sostenibilità ambientale del ciclo di produzione degli arredi, ovvero, la registrazione EMAS dei sistemi di gestione ambientale.	5	10
C2	Praticità nell'utilizzo e facilità nella pulizia e manutenzione degli arredi. Completa sfoderabilità dei rivestimenti imbottiti, per facilitarne il lavaggio e l'igienizzazione ad alta frequenza. Possibilità di sostituzione delle singole parti e componenti in un ottica di estensione del ciclo vitale degli arredi, e conferimento al riciclo a fine vita dei singoli materiali separabili.	5	
D	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E SERVIZI AGGIUNTIVI		
D1	Efficienza logistica e organizzazione delle attività di consegna, con minimizzazione delle interferenze. (Impiego di una flotta di trasporto a ridotto impatto ambientale). Tempistiche di consegna ridotta rispetto ai termini massimi fissati dal capitolato speciale d'appalto (1 punto ogni 2 giorni. Max. 5 punti). Formazione del personale educativo all'utilizzo degli arredi ad elevato contenuto innovativo.	5	8
D2	Qualità dei servizi di installazione e gestione del montaggio con l'impiego di squadre di posa qualificate con ausilio di un coordinatore di squadra responsabile della sicurezza. Collaudo funzionale della fornitura attestante la sicurezza degli arredi.	3	

E	ESTENSIONE GARANZIA - ASSISTENZA POSTVENDITA		
E1	Garanzia addizionale rispetto al minimo richiesto di anni 5, secondo il seguente schema: 1. - 1 anno di garanzia extra (1,25 punto); 2. - 2 anni di garanzia extra (2,50 punti); 3. - 3 anni di garanzia extra (3,75 punti); 4. - 4 o più anni di garanzia extra (5 punti);	5	7
E2	Efficienza del supporto postvendita con ridotte tempistiche di intervento per la riparazione e sostituzione degli arredi. Disponibilità di pezzi di ricambio a catalogo e servizi di assistenza post vendita oltre il termini minimo di 5 anni fissati da Capitolato.	2	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA			70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in base alla seguente scala di giudizio:

COEFFICIENTI	LEGENDA
0	l'elemento in esame risulti "non trattato"
0,1	l'elemento risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato"
0,2	l'elemento risulti trattato in modo "inadeguato"
0,3	l'elemento risulti trattato in modo "gravemente carente"
0,4	l'elemento risulti trattato in modo "carente"
0,5	l'elemento risulti trattato in modo "insufficiente"
0,6	l'elemento risulti trattato in modo "sufficiente"
0,7	l'elemento risulti trattato in modo "discreto"
0,8	l'elemento risulti trattato in modo "buono"

0,9	l'elemento risulti trattato in modo "particolarmente buono"
1	l'elemento risulti trattato in modo "ottimo"

La commissione procederà quindi al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari arrotondata alla seconda cifra decimale. La media ottenuta, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile, determinerà il punteggio specifico per ogni singolo sub-criterio. I punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di complessivi 30 punti.

In relazione al prezzo offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$P = 30 * (R_i / R_{max})$$

P = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, relativamente agli elementi di valutazione qualitativi, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente del criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*, variabile fra 0 e 1

P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [numero dei criteri di valutazione]

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato sommando il punteggio ottenuto per gli elementi di valutazione indicati al punto 18.1 del presente disciplinare.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/10/2026 alle ore 9:00.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Avvisi trasmessi mediante l'area messaggistica della piattaforma del Sardegna CAT e pubblicati sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-di-gara-aperta-per-la-fornitura-di-arredi-didattici-innovativi-funzionali-al-potenziamento-dei-servizi-per-la-prima-infanzia>

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute pubbliche si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma del Sardegna CAT. Ciascun partecipante, una volta effettuato l'accesso all'interno della propria area riservata, potrà accedere alla procedura di gara e visualizzare le informazioni di volta in volta disponibili a seconda della fase di valutazione in corso.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati

dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri

elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa contenuta nella busta amministrativa e procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari attinenti la documentazione amministrativa o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente

disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia funzionale alla fase di stipula del contratto, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs. 36/2023.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Sono inoltre dovute a carico dell'aggiudicatario le polizze previste dal Capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

- dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione ai link di seguito indicati:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=75095

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD e comunicata agli interessati attraverso l'apposita funzione della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso l'apposita funzione della PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla Stazione Appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto

legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Nicola Zuddas S.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l'Ente è il dott. Ivan Orrù;
- Responsabile del trattamento: Dirigente Settore IV del Comune di Carbonia;
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

Maria
Elisabetta
Di Franco
18.09.2026
12:16:37
GMT+01:00

Documento firmato digitalmente ai sensi e per analogia all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale

